

P.U. N. 20-1/2023

R.G. 20/2023 P.U.  
R.G. 1/2024 CONC. PREV.  
OMOLOGATO

**Tribunale di Treviso**  
**Sezione seconda civile**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott.ssa Clarice Di Tullio	Presidente
dott.ssa Petra Uliana	Giudice delegato
dott.ssa Paola Torresan	Giudice

nel procedimento di cui in epigrafe,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/1/2024,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO**

premessi che:

>con ricorso presentato in data 24 gennaio 2023, la ha  
depositato domanda ex artt. 40 e 44 C.C.I.I. con contestuale richiesta di misure protettive  
ex art. 54, comma II e IV, C.C.I.I., chiedendo al Tribunale di voler assegnare il termine  
massimo di legge per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della  
documentazione di cui all'art. 87 C.C.I.I., ovvero, in alternativa, per il deposito  
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti art. 57 C.C.I.I.;

>con il decreto di ammissione ex art. 47 C.C.I.I. del 10/7/2023, il Tribunale ha dichiarato  
aperta la procedura di concordato - a seguito dell'esame delle integrazioni richieste e  
delle modifiche apportate alla proposta di concordato - e fissato la data iniziale e finale  
per l'esercizio del diritto di voto da parte dei creditori;

>il Tribunale ha fissato udienza ex art. 48 C.C.I.I. a seguito del deposito, da parte della  
debitrice, di istanza di omologazione ex art. 112, comma 2, C.C.I.I., in quanto, come  
indicato dal C.G. nella apposita relazione sull'esito della votazione ex art. 110 C.C.I.I., la  
proposta non è stata approvata da tutte le classi (come prescritto dall'art. 109, comma 5,  
C.C.I.I. per il concordato in continuità aziendale) ma, è stata raggiunta la maggioranza  
delle classi nelle quali almeno una è formata da creditori titolari di diritti di prelazione,



sicché il concordato è passibile di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), C.C.I.I.;

>il Tribunale all'udienza del 9/1/2024, presenti gli advisor della debitrice e il C.G., si è riservato.

\*

In sede di omologazione il Tribunale è tenuto a compiere una serie di verifiche ai sensi dell'art. 112 C.C.I.I. la cui disamina è utile suddividere in paragrafi.

a) *La regolarità della procedura.*

La debitrice ha depositato il piano entro il termine assegnato dal Tribunale (come prorogato) e ha provveduto ad eseguire le notifiche previste ai sensi dell'art. 48 C.C.I.I. dell'udienza di omologa. Il C.G., dal canto suo, ha ritualmente depositato le proprie relazioni nonché l'elenco dei creditori con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi. Il Tribunale ha ritenuto di non ammettere, in via provvisoria ai soli fini del voto ex art. 108 C.C.I.I. il credito di \_\_\_\_\_, il quale non ha proposto opposizione all'esclusione in sede di omologazione.

b) *L'esito della votazione.*

Come indicato dal C.G. nella apposita relazione sull'esito della votazione ex art. 110 C.C.I.I., la proposta non è stata approvata da tutte le classi (come prescritto dall'art. 109, comma 5, C.C.I.I. per il concordato in continuità aziendale) ma, è stata raggiunta la maggioranza delle classi nelle quali almeno una è formata da creditori titolari di diritti di prelazione.

L'unica classe in cui non è stata raggiunta la maggioranza dei voti, è risultata la "Classe X", composta da un unico creditore privilegiato (agente) il quale non ha votato.

Il C.G. ha segnalato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), CCII è stata raggiunta la maggioranza delle classi nelle quali almeno una è formata da creditori titolari di diritti di prelazione. In particolare ha votato a favore del concordato la Classe I composta dai crediti del Fondo di Garanzia ex lege 662/96, retrocessi a chirografo, in misura pari al 31% e le tutte le sei classi indicate in piano, ai fini del voto, di creditori privilegiati.

*c-d-e) L'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento all'intero di ciascuna classe.*

Va premesso che in data 23/5/2023 la Società ha depositato la proposta e il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta ai sensi dell'art. 87 CCII, nonché la relazione ex art. 84, comma 5, CCII sul



degrado dei privilegiati, nonché l'attestazione sulla fattibilità del piano ex art. 87, comma 3, CCII;

In data 16/6/2023 il Tribunale ha sollevato dei rilievi, attinenti alla suddivisione dei creditori in classi e in particolare la violazione 1) dell'art. 87, comma 1, lett. m), CCII, quanto all'omessa indicazione dei criteri di formazione delle classi; 2) dell'art. 88, comma 1, CCII poiché la percentuale di riparto prevista per i crediti tributari e contributivi degradati a chirografo era peggiore rispetto alla Classe I; 3) dell'art. 109, comma 5, CCII, laddove era stata prevista la classe XIV ove inserire la quota parte di credito capiente soddisfatta dopo 180 dall'omologa accordando così due volte il diritto di voto al medesimo creditore, che già vota in apposita classe per la quota di credito degradata a chirografo; 4) dell'art. 86 CCII laddove non prevede, nell'ultima formulazione, la misura del diritto di voto, sicché il debitore deve illustrare e motivare la scelta di far votare il creditor privilegiato che subisce la moratoria di 180 giorni per l'intero e le sue ricadute ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato; 5) della legge n. 662/96 e del d. lgs. 123/1998, che riconosce il privilegio al solo garante pubblico escusso e non all'istituto di credito garantito (cfr. Cass. ord. sez. 1, n. 14915/2019, mentre il debitore aveva inserito nelle medesime classi (I e XIV) i crediti di SACE/MCC e i crediti degli istituti di credito, suggerendo di distinguere le posizioni giuridiche delle banche garantite da quella dei garanti (MCC e SACE) a seconda dell'avvenuta escussione della garanzia e della rivalsa/surroga del Garante Pubblico e previsione, nelle passività, di un Fondo in privilegio per il rischio di surroghe di MCC/SACE a seguito dell'escussione delle garanzie da parte degli Istituti di credito;

A fronte delle criticità sollevate dal Tribunale, il debitore ha depositato una memoria contenente una modifica del piano, dando conto degli specifici interessi dei creditori chirografari all'operazione di ristrutturazione e allineandosi all'interpretazione dell'A.G. quanto al secondo rilievo, assicurando quindi ai crediti erariali degradati un trattamento non peggiore rispetto a quello delle altre classi chirografarie. Quanto agli altri rilievi, la società, pur correttamente classando separatamente i crediti chirografi degli istituti di credito per la quota parte non coperta dalla garanzia pubblica, ha meglio esposto le argomentazioni sottostanti alla scelta di accordare il diritto di voto direttamente al garante pubblico e non agli istituti di credito a prescindere dall'escussione della garanzia, valorizzando una recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 18148/2023 che riconosce al Fondo Pubblico, in epoca antecedente alla sua escussione, un diritto di credito suo



proprio ancorché condizionato; il debitore ha altresì insistito nel voler prevedere due distinte classi votanti (per la parte capiente del privilegio soggetta a moratoria coatta e per la parte degradata), precisando di voler accordare al privilegiato il diritto di voto sull'intero credito, parametrando la misura del voto all'intero ammontare del credito (e non all'entità della perdita economica conseguente al ritardo per l'inadempimento).

**Ciò premesso, il Tribunale ritiene di confermare il giudizio di ammissibilità già formulato con il decreto di ammissione in quanto ritiene corretta**

> la scelta di classare il credito del fondo pubblico in privilegio con riserva (anziché prevedere in apposita classe il credito delle banche in chirografo titolare di garanzia pubblica con appostazione di un fondo rischi privilegiato), alla luce del recentissimo orientamento di legittimità che ritiene sorto il credito di SACE/MCC fin dall'origine della concessione della garanzia, ancorché condizionato al verificarsi dell'inadempimento del prestatore. Per queste ragioni non è stata inclusa nel perimetro dei votanti, per la porzione di credito garantita dal fondo pubblico, ritenendo del tutto assimilabili, per natura giuridica, le garanzie rilasciate da SACE e MCC, sicché l'orientamento espresso dalla Corte di Legittimità, con la sentenza n. 18148/2023 riguardante un credito di SACE S.p.A. è del tutto applicabile ai crediti degli istituti di credito garantiti da qualsivoglia garanzia pubblica, sussistendo la medesima ratio di tutelare gli interessi pubblicistici, espressi per il tramite del fondo, e non essendo plausibile che il soggetto pubblico non paghi a fronte dell'escussione dell'istituto di credito;

> la scelta di accordare il diritto di voto al privilegiato parzialmente capiente anche per la parte di credito coperta da garanzia oltre 180 giorni, con diritto di voto in entrambe le classi, in quanto interpretazione più aderente al dato letterale dell'art. 109, comma 5, CCII, sicché pare corretta la previsione della Classe XII;

> la scelta di commisurare il diritto di voto del privilegiato all'intero credito, anziché all'entità della perdita economica conseguente al ritardo dell'inadempimento, in quanto l'orientamento che aveva delineato questo secondo criterio (Cass. civ. n. 11882/2020) aveva ritenuto applicabile l'art. 86 CCII nella sua originaria formulazione, mentre in quella entrata in vigore è stato espunto l'ultimo periodo dell'art. 86 CCII che prevedeva, per l'appunto, il criterio del differenziale fra il credito privilegiato maggiorato di interessi e il valore attuale dei pagamenti; inoltre la possibilità di attribuire il diritto di voto per l'intero ammontare del credito non rischia di attribuire un peso eccessivo al voto dei privilegiati dilazionati con rischio di inquinamento delle maggioranze, trattandosi di scelta



tendenzialmente neutra dal momento che i crediti privilegiati dilazionati sono inseriti in apposita classe, nell'ambito della quale vengono applicati criteri identici e che di regola ai fini del raggiungimento delle maggioranze è necessario il voto dell'unanimità delle classi.

*f) In caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente e che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.*

**Il concordato prevede la continuità aziendale diretta** per il tramite della medesima la destinazione ai creditori dei flussi generati dalla prosecuzione dell'attività e la distribuzione dell'apporto dei soci fornito a mezzo di aumento di capitale scindibile fino ad euro 2 milioni, sospensivamente condizionato all'omologa definitiva del concordato, già deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 19 maggio 2023 e regolamentato dai soci con un patto collegato, nel quale è previsto che l'importo verrà messo a disposizione di un fiduciario (Notaio Fabrizio Santosusso di Brescia) entro il 10 giugno 2023 o al più tardi entro il 30 giugno 2023, in un conto dedicato, con mandato di sottoscrivere *tranches* di aumento e di versare i relativi importi per la liberazione delle *tranches*; il patto collegato prevede inoltre la facoltà di modificare l'aumento di capitale destinando la liquidità al piano di concordato a titolo di finanziamento postergato all'esecuzione del piano, in luogo che a capitale sociale, qualora gli Organi della Procedura ne ravvisassero la necessità.

Il piano prevede, **quanto all'attivo**, la distribuzione ai creditori della complessiva somma di euro € 13.626.793,00 e in particolare,

- la destinazione, nel rispetto delle cause legittime di prelazione (c.d. *Absolute Priority Rule*), della somma di euro 8.907.955,64, comprensivi degli oneri prededucibili nella liquidazione giudiziale e quindi netti 8.282.855,64, pari al valore di liquidazione di cui all'art. 84, comma 6, CCII, importo oggetto di tre relazioni peritali, che hanno valutato atomisticamente i beni. Sul punto è stato precisato che l'azienda non è stata stimata unitariamente perché non suscettibile di cessione da parte della Curatela, stante l'antieconomicità dell'esercizio provvisorio per lo specifico *business* della Società (che produce il 90% dei propri prodotti per conto terzi, con accordo di pagare le forniture all'ordine, applica il metodo di fornitura *just in time* il cui presupposto è quello di consentire ai clienti di non avere un proprio magazzino ma di ricevere la forniture dopo pochi giorni dalla richiesta);

- la distribuzione delle somme eccedenti il valore di liquidazione, pari ad euro 4,7 milioni,



applicando la regola della c.d. *Relative Priority Rule* di cui all'art. 84, comma 6, CCII, somma che consentirà il pagamento parziale del ceto chirografario che, nell'alternativa procedura di liquidazione giudiziale, non troverebbe alcuna soddisfazione: la Società debitrice, avvalendosi della regola di cui sopra, promette ai crediti assistiti da privilegio (nei limiti della capienza dei beni) una percentuale di soddisfacimento non integrale, ma comunque più favorevole rispetto ai creditori di rango inferiore, tutelando quindi i crediti di rango gerarchicamente inferiore anche in assenza di un soddisfacimento integrale delle classi di rango superiore, nei limiti del c.d. *surplus* concordatario;

nel dettaglio l'attivo consentirà:

- *il pagamento integrale dei creditori prededucibili;*
- *il pagamento integrale dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis c.c. e art. 2777 II c.c. e speciale ex art. art. 2764 - Art. 2778 c.c. n. 16;*
- *il pagamento parziale dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 9, comma 5, d.lgs 123/98 c.c. - Art. 2777, ultimo comma, parzialmente capienti sul valore di liquidazione (rappresentato dalle sole masse mobiliari);*
- *il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII;*
- *il pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati a chirografo secondo la suddivisione in classi;*

**Il piano cristallizza il passivo** alla c.d. data di riferimento, 24 gennaio 2023, in euro 25.364.930,15 e, anche ai fini del calcolo delle maggioranze per l'approvazione del concordato, i creditori sono stati suddivisi in 12 classi, di cui:

- 6 classi di creditori chirografari;
- 6 classi di creditori privilegiati votanti, ai sensi dell'art. 85 comma 3 – 109 comma 5 CCII.

Il Tribunale ritiene che esse siano state formate secondo "posizione giuridica" e "interessi economici omogenei", con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a «classi» diverse nei limiti di legge e con previsioni delle seguenti percentuali di pagamento delle classi chirografarie:

-31% per la Classe I – Fondo di garanzia Legge n. 662/96 (SACE/MCC): la classe è rappresentata da SACE e/o Mediocredito Centrale, per la parte incapiente e, quindi, retrocessa a chirografo;



-31% per la Classe II – Enti previdenziali e assistenziali per contributi e somme aggiuntive, Agenzia Entrate Riscossioni, Enti previdenziali e Assistenziali per crediti chirografari *ab origine*: trattasi di classe obbligatoria ai sensi dell'art. 85, co. 2 CCII secondo il quale: “*la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria... per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento...*”;

-30,1% per la Classe III – Imprese Minori: trattasi del credito chirografo a seguito di degrado per incapienza del bene di cui sono titolari le imprese minori. Esso è oggetto di classazione obbligatoria ai sensi dell'art. 85, co. 3, CCII secondo il quale: “*nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate*”;

- 10% per la Classe IV – Istituti di credito a medio lungo termine per la quota parte di credito (10%, 20% o 50%) non coperta dalla garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/96: raggruppa gli Istituti di credito a m/l per la quota parte delle linee di credito non coperte dalla garanzia ex l.n. 662/96 - d.lgs. 123/98 ed è destinataria di una percentuale del 10%;

- 25% per la Classe V – Istituti di credito non garantiti e Società di factoring: comprende gli Istituti di credito e società di factoring per crediti non assistiti da alcuna garanzia ed è previsto il soddisfacimento nella misura del 25%;

- 30,04% per la Classe VI - Residuale: comprende i crediti chirografari dei fornitori, di professionisti ed imprese artigiane – chirografari *ab origine* - ed altri crediti ed è destinataria di una percentuale del 30%.

**Inoltre ai soli fini del voto ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII** sono state previste le ulteriori seguenti classi di creditori privilegiati, soddisfatti integralmente in denaro ma in data successiva a 180 giorni dall'omologa, con attribuzione del diritto di voto commisurato all'ammontare del credito privilegiato:

- Classe VII – Locatori: comprende i crediti dei Locatori aventi privilegio speciale mobiliare non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa;
- Classe VIII – Crediti da Lavoro: comprende i crediti da lavoro muniti di privilegio generale ex art. 275 bis n. 1 c.c. non pagati nel termine di legge di 30 giorni dall'omologa;
- Classe IX – Professionisti: comprende i crediti dei Professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c. non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa. La Classe comprende anche i crediti



professionali funzionali alla procedura ex art. 6, comma 1, lett. c), CCII per la quota del 25% degli onorari pattuiti con la Società;

- Classe X – Agenti: comprende i crediti degli agenti ex art. 2751 bis n. 3 c.c. non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa;
- Classe XI – Imprese Artigiane: comprende i crediti delle Imprese Artigiane ex art. 2751 bis n. 5 c.c. non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa;
- Classe XII (già Classe XIV) – Fondo di garanzia Legge n. 662/96 (SACE-MCC): comprende i crediti assistiti da privilegio ex l.n. 662/96 - d.lgs. 123/98 non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa e peraltro solo in misura percentuale poiché nei limiti della capienza del valore di liquidazione.

**Come sopra anticipato, la proposta di concordato non è stata approvata da tutte le classi, tuttavia sussistono i presupposti per il *cram down* della classe X**, composta da un unico agente che non ha esercitato il diritto di voto, in quanto, come appena illustrato, si sono verificate congiuntamente le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, CCII, in particolare:

*lett. a)* il valore di liquidazione è stato distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (c.d. *absolute priority rule*);

*lett. b)* il valore eccedente quello di liquidazione (il c.d. *surplus concordatario*) è distribuito nel rispetto della c.d. *relative priority rule*;

*lett. c)* nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito,

*lett. d)* la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, qualificata da una classe formata da creditori titolari di diritti di prelazione (classi VII, VIII, IX, X, XI, XII, nonché ove di interesse, anche la classe I formata dal prelazionario degradato).

Sussistono senz'altro ragionevoli prospettive di superare l'insolvenza, in quanto l'andamento economico della società debitrice, risultante dalle relazioni depositate, è in linea con le previsioni del piano industriale, il quale prevede la ristrutturazione e risanamento del *business* e dei costi della ricorrente.

#### **Il Tribunale pertanto ritiene che**

il piano sia effettivamente inquadrabile nella tipologia dei concordati in continuità aziendale diretta, in quanto prevede la prosecuzione dell'attività di impresa dal medesimo soggetto ricorrente e la destinazione del ricavato prodotto dalla continuità al soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'art. 84, comma 3, CCII;

in applicazione dell'art. 84, comma 6, CCII, possano essere distribuite secondo la regola



della c.d. *Relative Priority Rule* tutte le somme eccedenti quelle ricavabili dalla liquidazione dei beni, ivi compresa la finanza endogena, trattandosi in ogni caso di importi esorbitanti rispetto all'ammontare ritraibile dal valore di realizzo dei cespiti della Società, difatti, nel mutato contesto normativo del Codice della Crisi, il dato scriminante della neutralità dell'apporto del terzo rispetto al patrimonio della società debitrice, cruciale per distribuire la somma in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. sotto la vigenza della legge fallimentare, mantiene rilevanza nel solo concordato liquidatorio, sicché è indifferente ai fini della tenuta del piano presentato la diversa qualificazione operata dalla Società in termini di "finanza esterna" dell'apporto di capitale;

questa esegesi, che agevola la coesistenza di un soddisfacimento trasversale ancorché non integrale dei creditori privilegiati (nei limiti della capienza) e a cascata un soddisfacimento parziale dei chirografari *ab origine* o degradati, non solo a fronte di "finanza esterna", ma anche di apporti che transitano per il patrimonio della società, è conforme alla *ratio legis* di favorire il ricorso a strumenti di regolazione della crisi volti a risanare l'impresa, oltre ad essere suffragata dalla lettera della disposizione (art. 84, comma 6, CCII) e dall'interpretazione logico-sistematica della norma, letta in relazione al comma 4 del medesimo articolo che regola l'apporto di risorse esterne nel concordato liquidatorio; ritenuta corretta la formazione delle classi, anche ai fini del voto, per le ragioni sopra illustrate;

ritenuta quindi la ritualità della proposta e la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett b), CCII nonché il raggiungimento della maggioranza qualificata di cui all'art. 112, comma 2, lettera d), II periodo, CCII;

rilevato che non sono state presentate opposizioni;

visti gli artt. 47, comma 2, 48, 109, 112 CCII;

**P.Q.M.**

omologa la procedura di concordato preventivo della società

con sede legale in

C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese

P. IVA n.

conferma le nomine, quale giudice delegato, della dott.ssa Petra Uliana e, quale commissario giudiziale, del dott. Luigi Di Fant;

riserva al G.D. la nomina dei componenti del Comitato dei creditori;



dispone che il legale rappresentante della società ed il Commissario Giudiziale si attengano alle seguenti disposizioni:

Parte generale

I) la Società provvederà a definire le passività concorsuali come segue:

a. predisposizione, entro 90 giorni dal provvedimento di omologa, dell'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dell'anagrafica (indirizzo PEC e, ove non disponibile, sede legale o residenza) con suddivisione degli importi secondo le cause di prelazione e con individuazione della classe di appartenenza;

b. comunicazione, nei successivi 15 giorni, a ciascun creditore dell'importo riconosciuto, con invito a formulare eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;

c. predisposizione dell'elenco definitivo dei creditori entro i 150 giorni dal provvedimento di omologa e comunicazione a ciascun creditore dell'esito delle eventuali osservazioni ricevute;

d. comunicazione al Commissario Giudiziale dell'elenco nominativo dei creditori, delle osservazioni ricevute e di ogni variazione (di anagrafica e di ammontare riconosciuto al passivo);

e. il Commissario Giudiziale provvederà, nei successivi 30 giorni, a formulare le proprie eventuali osservazioni ed a depositare l'elenco nominativo dei creditori nel fascicolo della procedura;

II) il legale rappresentante della società provvederà ad attivare un conto corrente bancario *ad hoc* sul quale dovranno essere accreditate tutte le somme destinate al soddisfacimento dei creditori concorsuali – sia quelle già percepite sia quelle percipiende – e ripartirà tempestivamente tra i creditori le somme disponibili e quelle via via realizzate anche dalle vendite competitive poste in essere sulla base di appositi piani di riparto, da pubblicare nell'area riservata ai creditori del sito del Tribunale di Treviso, vistati dal G.d., previo parere del Commissario e informativa al C.d.C., conformemente al piano concordatario e nel rispetto della graduazione dei crediti. Nell'effettuazione dei piani di riparto dovranno essere effettuati congrui accantonamenti per tenere conto dei rischi in essere in particolare in relazione alle passività.

Per effettuare i pagamenti previsti in esecuzione del piano e dei riparti, compresi quelli relativi a creditori irreperibili o contestati (al verificarsi delle rispettive condizioni di svincolo ed in tal caso previa informativa al C.d. C.), il legale rappresentante della società avanzerà richiesta di emissione di mandato al Giudice delegato, allegando il parere del Commissario; la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, da effettuare esclusivamente a



mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, va trasmessa al Commissario e al C.d.C.;

III) entro i 45 giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre solare la Società dovrà comunicare al Commissario Giudiziale: eventuali variazioni nelle anagrafiche dei creditori, eventuali variazioni nella composizione del passivo, pagamenti effettuati ai creditori concorsuali.

IV) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il legale rappresentante della società dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;

V) il legale rappresentante della società richiederà il parere del commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;

VI) il legale rappresentante della società terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni trimestrali e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

VII) le somme diverse da quelle destinate ai creditori concorsuali saranno depositate sui conti correnti bancari della società, previamente comunicati al Commissario Giudiziale, con prelievo a firma del solo legale rappresentante per le somme – di qualsivoglia importo – destinate al pagamento di imposte, tasse e contributi nonché per gli esborsi, diversi dagli ultimi citati, fino a € 50.000,00, a firma congiunta del legale rappresentante e del Commissario entro il limite di €. 100.000,00 e prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato per somme superiori;

VIII) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano il legale rappresentante della società depositerà in cancelleria il rendiconto, corredato da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti spettanti ai creditori.

#### Il Commissario Giudiziale

Il Commissario Giudiziale vigilerà sulla corretta esecuzione del concordato preventivo e terrà informato il C.d.C. e il G.D. di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori,



informando questi ultimi dell'iniziativa loro riservata in caso di rilevanti inadempimenti; riferirà al Giudice Delegato ogni informazione rilevante ai fini della procedura.

Entro 20 giorni dal ricevimento delle relazioni trimestrali della Società, il Commissario Giudiziale, trasmetterà al Giudice Delegato, al C.d.C. e a tutti i creditori a mezzo PEC le proprie osservazioni in ordine all'attuazione e alla tenuta della proposta concordataria, da pubblicare inoltre nell'area riservata ai creditori del sito del Tribunale di Treviso.

Il Giudice delegato adotterà ogni ulteriore provvedimento integrativo rispetto alle prescrizioni che precedono.

Il Tribunale dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 48, comma 5, CCII e la sua notificazione al debitore, al Procuratore della Repubblica in sede, al Commissario giudiziale (che provvederà a darne notizia ai creditori) ai sensi dell'art. 45 CCII e dichiara la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 113 CCII.

Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 9/1/2024

Il Giudice Relatore

*dott.ssa Petra Uliana*

Il Presidente

*dott.ssa Clarice Di Tullio*

